

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini e Maria Elena Boschi • Arpa Emilia-Romagna

DDL SUI REATI AMBIENTALI: SI FA STRADA LA PREVISIONE DI POTERI DI PRESCRIZIONE AGLI ORGANI DI VIGILANZA

Ddl AS n. 1345 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Nel disegno di legge approvato il 4 marzo dall'Assemblea del Senato, e ora alla Camera in terza lettura, è stata ripristinata la disposizione che riconosce agli organi di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, il potere di impartire prescrizioni finalizzate all'eliminazione di illeciti che non comportino situazioni di danno o pericolo ambientale.

Tecnicamente l'intervento legislativo, se confermato da Montecitorio, dovrebbe consistere nell'inserimento di una nuova parte finale del Dlgs. 152/2006, applicabile quindi a tutte le matrici ambientali.

Se il contravventore ottempera con le modalità, ed entro il termine stabilito, alla prescrizione il reato si estingue e il responsabile è ammesso a pagare in sede amministrativa una somma ridotta; in caso contrario riprende il procedimento penale nel frattempo sospeso.

L'intervento legislativo in questione sarebbe inoltre funzionale a concentrare l'utilizzo dello strumento penale nelle situazioni di effettiva gravità, evitando che il proliferare di procedimenti per fattispecie di natura prevalentemente formale, con il conseguente appesantimento dei ruoli giudiziari, ritardi la repressione delle condotte che comportano reali danni all'ambiente e alla salute.

Anche AssoArpa, in un recente documento inviato al ministero della Giustizia, ha espresso una posizione favorevole all'inserimento di questa norma nel pacchetto sui reati ambientali, in quanto ritenuta confacente al mandato di prevenzione ambientale proprio delle Arpa.

PROSEGUE IL CAMMINO DEL DISEGNO DI LEGGE DI RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI

Ddl AS n. 1458 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"

Prosegue alla Commissione Ambiente del Senato l'esame del disegno di legge che, se approvato, dovrebbe ridefinire la disciplina del sistema nazionale a rete delle Agenzie ambientali e di Ispra. Tra gli aspetti più significativi della riforma si segnala anzitutto la previsione dei Lepta ossia dei *livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali* che devono essere garantiti dal sistema (e quindi da Ispra sul territorio nazionale e dalle

Arpa/Appa sui territori di competenza) e che costituiscono il parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie; il disegno di legge recepisce inoltre il principio comunitario "*chi inquina paga*" e prevede che le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli, nonché alla convalida delle indagini analitiche, siano sempre poste in capo ai gestori degli impianti interessati. Da segnalare infine la formalizzazione della facoltà delle Agenzie (seppur senza meccanismi automatici) di attribuire la qualifica di UPG agli operatori che svolgono attività di vigilanza e controllo.

AssoArpa sta seguendo con attenzione anche lo sviluppo di tale provvedimento: infatti lo scorso 25 febbraio una delegazione dell'Associazione ha partecipato a un'audizione conoscitiva sul tema presso il Senato della Repubblica, in occasione della quale sono state rappresentate le ragioni dell'importanza e della necessità di un'approvazione rapida della riforma oltre che le principali osservazioni delle Agenzie ambientali all'articolo.

DDL DI RIFORMA DELLA COSTITUZIONE: LA TUTELA DELL'AMBIENTE RIMANE MATERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO

Ddl AS n. 1429-B "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione"

Nel disegno di legge in questione, attualmente all'esame del Senato per la seconda lettura, noto soprattutto come strumento di definitiva soppressione delle Province, viene sostanzialmente confermato il riparto di competenze tra Stato e Regioni delineato dalla Camera e, in particolare, è ribadita l'attribuzione della materia della tutela dell'ambiente alla competenza esclusiva dello Stato; alle Regioni spetta la competenza legislativa, tra l'altro, in materia di attività culturali, promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici per quanto di interesse regionale.

BRUCIARE RESIDUI VEGETALI ESCLUDE L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

Corte Costituzionale, sentenze 26 febbraio 2015, n. 16 e 17 marzo 2015, n. 38 in www.reteambiente.it

Con queste pronunce la Consulta enuncia il

principio in virtù del quale la combustione in loco di residui vegetali costituisce pratica rientrante nella normale attività agricola e come tale da non assoggettare alla disciplina generale sui rifiuti, con la conseguenza che le Regioni hanno facoltà di legiferare in materia; ciò in quanto si tratterebbe di attività afferente alla materia "agricoltura" e non "ambiente", come invece sostenuto dalla difesa dello Stato a sostegno dell'impugnazione della normativa regionale del Veneto che consentiva la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da attività agricole.

RIBADITA LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL SITO PER OMESSA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Corte Cassazione, sentenza 24 febbraio 2015, n. 8135 in www.reteambiente.it

Con tale decisione la Corte di Cassazione ribadisce nuovamente il principio, già contenuto in altre precedenti pronunce, in virtù del quale sussiste in capo al proprietario di un terreno l'obbligo di verificare la titolarità delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti da parte del conduttore dell'area concessa in affitto, con la conseguenza che lo stesso risponde del reato di cui all'art. 256 Dlgs. n. 152/2006 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata) in caso di omessa verifica.

APPROVATO IL NUOVO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ARPAER

DDG Arpa Emilia-Romagna n. 5 del 30 gennaio 2015

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, con la DDG n. 5/2015 l'Agenzia ha provveduto al primo aggiornamento annuale del proprio Piano di prevenzione della corruzione. Il documento, consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.arpa.emr.it), compie una ricognizione delle misure adottate nel corso del primo anno di applicazione della nuova disciplina e individua, tra gli obiettivi per il 2015, l'esperimento di verifiche in loco presso i Distretti territoriali al fine di rendere operative anche le misure di prevenzione previste per l'attività di vigilanza e realizzare il passaggio a una verifica sostanziale – oltre che documentale – dei contenuti del Piano triennale (come, peraltro, è già avvenuto per le attività amministrative in senso stretto).